2024/3164

19.12.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/3164 DELLA COMMISSIONE

del 18 dicembre 2024

recante modifica del regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio per quanto riguarda i contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 992/95 del Consiglio, del 10 aprile 1995, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per determinati prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia ([1]), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Nel 2024 è stato concluso un protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia relativamente a talune disposizioni speciali applicabili alle importazioni nell'Unione di alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Norvegia ([2]).

(2) L'allegato del protocollo aggiuntivo istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per l'immissione in libera pratica nell'Unione in conformità con il regolamento (CE) n. 992/95.

(3) Il protocollo aggiuntivo entra in vigore provvisoriamente il 1° gennaio 2025, in quanto è il primo giorno del terzo mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica a norma dell'articolo 5, paragrafo 2. È quindi opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dalla stessa data.

(4) I contingenti tariffari annuali istituiti nel protocollo aggiuntivo riguardano il periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il 30 aprile 2028. I volumi inutilizzati dei contingenti tariffari che riguardano il periodo compreso fra il 1° maggio 2021 e il 31 dicembre 2024 devono essere assegnati proporzionalmente al periodo compreso fra il 1° gennaio 2025 e il 30 aprile 2025 e successivamente, con cadenza annuale, al periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 aprile di ogni anno, fino alla fine del periodo.

(5) Il protocollo aggiuntivo dispone il trasferimento dei volumi inutilizzati accumulati di tali contingenti tariffari per un periodo massimo di due anni successivi alla fine della sua applicazione, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.

(6) I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione sulla base dell'ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni doganali di immissione in libera pratica conformemente alle norme sulla gestione dei contingenti tariffari di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ([3]).

(7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 992/95.

(8) Al fine di garantire che i contingenti tariffari siano disponibili alla data dell'entrata in vigore provvisoria del protocollo aggiuntivo, i contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2025. Il presente regolamento dovrebbe pertanto entrare in vigore con urgenza.

(9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

([1]) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/992/oj.
([2]) Protocollo aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia (GU L, 2024/2600, 8.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/prot/2024/2600/oj).
([3]) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è così modificato:

1) All'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine da 09.0860 a 09.0871 riguardano il periodo compreso fra il 1º maggio 2021 e il 30 aprile 2028. Nel caso in cui detti contingenti tariffari non siano esauriti durante tale periodo e se non è applicato provvisoriamente un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti, le importazioni dalla Norvegia possono avvenire per il volume cumulato residuo di tali contingenti fino a due anni successivamente alla fine di tale periodo di applicazione, ma non oltre l'applicazione provvisoria di un protocollo successivo che istituisce contingenti tariffari esenti da dazio per gli stessi prodotti.»;

2) nell'allegato I, dopo il numero d'ordine 09.0820, è aggiunto il testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2025.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2024

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

ALLEGATO

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divi-sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin-gen-tale (%)
09.0860	0303 51 00		Aringhe (*Clupea harengus, Clupea pallasii*), congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi[1]	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	17 500	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	52 500	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	52 500	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	52 500	
09.0861	0303 55 90		Suri e sugarelli «*Trachurus spp.*», congelati (escl. suri e sugarelli dell'Atlantico, inca o del Pacifico)	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	3 500	0
	0303 59 90		Sgombri indiani, congelati «*Rastrelliger spp.*», maccarelli reali «*Scomberomorus spp.*», suri e sugarelli, carangi «*Caranx spp.*», pampi argentei «*Pampus* spp.», costardella saira «*Cololabis saira*», sugarotti «*Decapterus* spp.», capelin «*Mallotus villosus*», boniti «*Sarda* spp.», marlin, pesci vela e pesci lancia «*Istiophoridae*», congelati	Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	10 500	
	0303 69 90		Pesci delle famiglie Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae e Muraenolepididae, congelati (escl. merluzzi bianchi, eglefini, merluzzi carbonari, naselli, merluzzi dell'Alaska, melù australe, merluzzi artici, merlani, merluzzi gialli, merluzzi granatieri e molve)	Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	10 500	
	0303 82 00		Razze congelate (Rajidae)	Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	10 500	
	0303 89 90		Pesci, congelati, n.n.a.			

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divi-sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin-gen-tale (%)
09.0862	0304 86 00	**10**	Filetti di aringa «*Clupea harengus, Clupea pallasii*», congelati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	45 500	0
	0304 99 23		Lati e altra carne «anche tritati» di aringa «*Clupea harengus, Clupea pallasii*», congelati	Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	136 500	
	ex 0304 49 90		Filetti di aringhe, freschi o refrigerati	Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	136 500	
	0304 59 50		Lati di aringhe, freschi o refrigerati	Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	136 500	
09.0863	0309 10 00		Farine, polveri e agglomerati in forma di pellets di pesci, atti all'alimentazione umana	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	700	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	2 100	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	2 100	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	2 100	
					Peso netto sgocciolato	0
09.0864	1604 12 91 1604 12 99		Aringhe, aromatizzate e/o sottaceto, in salamoia	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	19 600	
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	58 800	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	58 800	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	58 800	
09.0865	1605 21 10 1605 21 90 1605 29 00		Gamberetti, sgusciati e congelati, preparati o conservati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	4 900	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	14 700	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	14 700	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	14 700	

Numero d'ordine	Codice NC	Sud-divi-sione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contin-gen-tale (%)
09.0866	1604 11 00		Preparazioni o conserve di salmoni, interi o in pezzi, ma non tritati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	875	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	2 625	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	2 625	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	2 625	
09.0867	0305 41 00		Salmone affumicato, compresi i filetti, diversi dalle frattaglie di pesce commestibili	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	1 750	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	5 250	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	5 250	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	5 250	
09.0868	0306 16 99 0306 17 93		Gamberetti della famiglia Pandalidae, congelati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	700	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	2 100	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	2 100	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	2 100	
09.0869	0302 19 00 0302 22 00 0302 43 90 0302 59 20 0302 59 30 0302 81 15 0302 89 31 0302 91 00 0302 99 00		Pesce e scarti di pesce, freschi o refrigerati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	3 570	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	10 710	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	10 710	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	10 710	

Numero d'ordine	Codice NC	Suddivisione TARIC	Designazione delle merci	Periodo contingentale	Volume del contingente (in tonnellate, peso netto, salvo diversa indicazione)	Dazio contingentale (%)
09.0870	0303 19 00 0303 53 90 0303 89 31 0303 89 39 0303 91 90 0303 99 00		Pesce e scarti di pesce, congelati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	4 795	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	14 385	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	14 385	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	14 385	
09.0871	0304 52 00 0304 73 00 0304 99 21 0304 99 99		Filetti di pesce freschi, refrigerati o congelati	Dall'1.1.2025 al 30.4.2025	2 520	0
				Dall'1.5.2025 al 30.4.2026	7 560	
				Dall'1.5.2026 al 30.4.2027	7 560	
				Dall'1.5.2027 al 30.4.2028	7 560	